



Commissione Lavori Pubblici, comunicazioni
Senato della Repubblica

Commissione Ambiente
Camera dei Deputati

**“Schema di decreto legislativo recante disposizioni per
l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
(Atto del Governo 283)**

Osservazioni e proposte

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Roma, 31 marzo 2016

Indice

Premessa	3
1. Osservazioni e proposte.....	3
2. Quadro sinottico.....	11
3. Tabelle riepilogative delle modifiche proposte dal CNDCEC	22

Premessa

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) evidenzia che la L. 28.01.2016 n. 11, che disciplina la Delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e sugli appalti pubblici, rappresenta un'importante opportunità per rimodulare la legislazione relativa alla realizzazione e gestione di opere pubbliche.

La bozza di decreto elaborata in seno al Consiglio dei Ministri dello scorso 3 marzo rappresenta certamente un passo importante verso un nuovo Codice dei contratti pubblici che nel disegno del legislatore dovrà essere più snello e agire principalmente sul versante della semplificazione e del contrasto a fenomeni corruttivi o comunque patologici che spesso emergono nelle procedure.

La necessità di una semplificazione delle procedure di affidamento delle costruzione e gestione di opere pubbliche nasce dall'esigenza di ridurre il gap infrastrutturale che l'Italia continua a scontare nei confronti di altri Paesi, anche a seguito delle dinamiche degli ultimi anni: tra il 2004 e il 2013, mentre la Francia ha investito nel settore più di 600 miliardi di euro, l'Italia si è fermata a circa 335, non riuscendo a risalire la classifica del World Economic Forum che ci vede ancora in posizione n. 82, di gran lunga alle spalle anche di realtà come Spagna, Grecia, Irlanda.

Il rapporto Camera dei Deputati/Cresme sullo stato di attuazione del Programma delle Infrastrutture Strategiche evidenzia come soltanto il 12,9% delle opere, in termini di valore degli interventi, si riferisce a progetti conclusi. Le difficoltà relative agli investimenti infrastrutturali riguardano anche le operazioni effettuate attraverso gli strumenti del partenariato pubblico-privato (PPP), rispetto alle quali le stime dell'ANCE indicano che solo il 25% dei progetti messi a gara con tecniche di Project Finance arrivano alla fase di gestione vera e propria.

Le ragioni di tali ritardi e criticità sono molteplici anche se, probabilmente, gli aspetti che maggiormente ostacolano la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche riguardano proprio l'incertezza dei tempi delle procedure, accompagnata in molti casi da uno scarso livello di competenze delle stazioni appaltanti e da procedimenti che non sempre si svolgono nella massima trasparenza, come di seguito evidenziato.

1. Osservazioni e proposte

Attese le criticità in essere ancora oggi, è opportuno introdurre modifiche che riescano a conferire stabilità, snellezza, certezza dei tempi e trasparenza alle procedure relative alla realizzazione di opere pubbliche, costruendo un quadro regolatorio favorevole agli investimenti, che elimini o riduca al minimo passaggi meramente formali, rafforzando al tempo stesso la trasparenza delle procedure.

Soprattutto nell'ambito delle concessioni, infatti, strutturare le operazioni e modulare gli atti amministrativi in modo da limitare incertezze e lungaggini procedurali, consente anche di supportare al meglio il raggiungimento

del *closing* finanziario, elemento critico che spesso causa il fallimento o la mancata realizzazione degli investimenti.

Atteso che - in particolar modo nell'ambito di operazioni di PPP - il buon esito delle iniziative passa per la qualità e la competenza della Pubblica Amministrazione, appare opportuno apportare modifiche normative e regolamentari che vadano anche in questa direzione. Finora, infatti, le stazioni appaltanti hanno spesso subito le asimmetrie informative nei confronti dell'operatore privato, le cui performance in molti casi non sono state assoggettate a verifiche adeguate (una recente indagine del DIPE mostra come su 961 operazioni oggetto di analisi, di cui più di 535 opere in gestione, solo 30 progetti presentano tutti gli indicatori propri delle operazioni di *project finance*, mentre ben 752 interventi non mostrano alcun indicatore economico-finanziario).

Ciò significa che nella maggior parte delle procedure, la stazione appaltante non è in grado di monitorare le performance dell'investimento, valutare la congruità dell'eventuale contributo pubblico concesso o la necessità di una revisione del piano a favore dell'amministrazione.

Altra conseguenza delle asimmetrie informative e della frequente mancanza di competenze adeguate da parte della Pubblica Amministrazione è stata, in molti casi, un'allocazione dei rischi sbilanciata a danno degli enti pubblici: questi ultimi hanno spesso dovuto subire interventi solo formalmente attuati attraverso procedure di project financing o di partenariato pubblico-privato, ma sostanzialmente attuati in appalto, trasferendo gran parte di rischi in capo alla stazione appaltante, tramite la previsione di apposite (e in molti casi inique) clausole di riequilibrio del PEF.

Di seguito le proposte di modifiche normative elaborate al fine di agevolare la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche in generale, puntando in particolare su semplificazione e competenze della Pubblica Amministrazione.

In particolare, si propone di:

- migliorare il livello di competenza delle PP.AA., che non possiedono al proprio interno tutte le competenze necessarie - soprattutto nell'ambito delle concessioni e del PPP - attraverso un più agevole ricorso a un adeguato supporto consulenziale per la valutazione dei piani economico-finanziari, imprescindibile nei casi in cui la stazione appaltante fornisca un contributo a titolo di "prezzo";
- accrescere il grado di tutela delle risorse pubbliche, riducendo il livello di asimmetrie informative tra concedente e concessionario; a tale proposito, oltre che all'elaborazione di una specifica matrice dei rischi, si ritiene opportuno anche giungere alla definizione di adeguati *range* di redditività da garantire alle opere pubbliche, in relazione alla tipologia di procedura, alla presenza di un contributo pubblico e al settore di intervento;

-
- prevedere l'obbligo di costituire una società di progetto per investimenti di importo rilevante e per quelli in cui l'incidenza della contribuzione pubblica sia significativa, ai fini di una maggiore trasparenza e di un più agevole controllo della redditività del progetto e della congruità dell'intervento pubblico.
 - sempre allo scopo di ridurre le asimmetrie informative tra l'amministrazione aggiudicatrice e concessionario, migliorare i meccanismi di qualificazione degli operatori economici, attraverso l'analisi di più adeguati e specifici indicatori di tipo quantitativo e delle opportune informazioni di tipo qualitativo;
 - supportare il ricorso al partenariato pubblico-privato anche per il completamento e il riutilizzo di opere incompiute.

In relazione al perseguimento della maggior parte degli obiettivi sopra elencati, sotto il profilo operativo, si è scelto di focalizzarsi in particolare sulle seguenti norme contenute nella bozza di decreto:

- a) **Art. 21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)**: il comma 4 potrebbe riprendere la prospettiva dell'art. 128, comma 3 del vecchio Codice, attribuendo un grado di priorità alle opere che possono essere realizzate attraverso il ricorso a capitale privato, oltre agli interventi di recupero del patrimonio esistente. Sulla stessa lunghezza d'onda, in relazione alle opere incompiute, tra le soluzioni alternative da utilizzare per il completamento e la loro utilizzazione, sarebbe opportuno inserire anche le concessioni ex art. 164 e le procedure di partenariato pubblico-privato ex artt. 180 e ss.
- b) **Art. 38 (certificazione stazioni appaltanti)**: è istituito presso l'ANAC un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate (in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo) di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione riguarda le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:
 - capacità di programmazione e progettazione;
 - capacità di affidamento;
 - capacità di esecuzione e controllo.

I requisiti di cui sopra sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

1) requisiti di base, quali:

- strutture organizzative stabili;
- presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività in precedenza riportate;
- sistema di formazione ed aggiornamento del personale;
- numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità;

2) requisiti premianti, quali:

- valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;

-
- presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
 - disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;
 - livello di soccombenza nel contenzioso;
 - applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento.

Tra i requisiti di base sub 1), tra le specifiche competenze richieste, è opportuno richiamare anche quelle di tipo economico-finanziario, acquisibili anche all'esterno, soprattutto per ciò che concerne la valutazione delle stazioni appaltanti in relazione a concessioni e operazioni di partenariato pubblico-privato. Tale modifica potrà essere verosimilmente apportata in sede regolamentare.

Il comma 5 della norma prevede una validità della qualificazione per un lasso di tempo pari a 5 anni, che potrebbe essere leggermente ridotto, soprattutto in considerazione del fatto che nel corso del periodo in questione potrebbe essersi modificata la compagine di governo dell'ente, in relazione sia ai vertici politici che alla struttura tecnica.

- c) **Art. 46 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria):** nell'ambito delle attività prestate da professionisti o società di ingegneria, la norma menziona anche gli "studi di fattibilità economico-finanziaria", la cui redazione può essere affidata a tali soggetti in relazione ai contratti di appalto. Tuttavia, soprattutto in relazione a operazioni di partenariato pubblico-privato, la redazione di documenti e analisi di tipo economico-finanziario dovrebbe essere circoscritta a professionisti iscritti ad appositi albi professionali (nel caso di specie dottori commercialisti). L'affidamento di tali servizi potrebbe essere disciplinato all'interno di un articolo specifico (art. 46 bis).
- d) **Art. 77 (commissione di aggiudicazione):** nei casi di appalti e concessioni da aggiudicare con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i membri della commissione saranno scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, di cui all'articolo 78, mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare.

La stazione appaltante, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, può nominare componenti interni. Giova considerare come la soglia comunitaria relativa ai lavori (in appalto e in concessione) sia pari a € 5.225.000: una simile previsione, di conseguenza, rischierebbe di andare contro la stessa *ratio* della legge delega (lettera hh), "annacquando" parzialmente le intenzioni di svincolare dalla discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici la scelta dei commissari di gara per la maggior parte delle gare che si svolgono nel nostro paese, soprattutto nelle realtà di minori

dimensioni. Di conseguenza, si propone di verificare l'ipotesi di un abbassamento di tale soglia ai fini della nomina delle commissioni attraverso il ricorso all'albo ANAC.

- e) **Art. 78 (albo dei componenti delle commissioni giudicatrici):** È necessario definire al meglio i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, in termini di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, avendo riguardo non solo degli aspetti tecnici ma anche di quelli economico-finanziari, soprattutto in relazione alle procedure di concessione e partenariato pubblico-privato. Per ciò che concerne simili strumenti, dovrebbe essere obbligatoria la presenza di almeno un componente in possesso di specifiche competenze in materia economico finanziaria, da ricercare nell'ambito dell'albo dei dottori commercialisti. Anche in questo caso, sarà necessario agire in sede di elaborazione del regolamento ANAC.
- f) **Art. 83 (criteri di selezione e soccorso istruttorio):** nell'ambito dei requisiti economico-finanziari (disciplinati dall'art. 95 del DPR 207/2010), la nuova disciplina richiama sia il fatturato, sia aspetti relativi alla solidità patrimoniale nel momento in cui menziona, ancorché in maniera generica, "i rapporti tra attività e passività". Potrebbero essere individuati alcuni indicatori specifici che, insieme a fatturato e capitale sociale (o patrimonio netto) possano aiutare la stazione appaltante nel selezionare l'operatore privato. Tali indicatori, se effettivamente individuati in sede regolamentare, dovrebbero essere "attestati" da un soggetto in possesso di specifiche competenze in materia. L'analisi dei valori relativi a solidità patrimoniale e capacità di indebitamento risulta di particolare importanza nelle procedure di concessione e partenariato.
- g) **Art. 84 (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici):** nell'ambito del sistema di qualificazione degli operatori che realizzano lavori pubblici, il comma 7 stabilisce che per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso, il concorrente fornisce indicatori economico-finanziari significativi certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto. Poiché la formulazione letterale ("altri soggetti preposti") lascia margini di interpretazione, potrebbe essere opportuno individuare in maniera più specificare tali soggetti nella figura del dottore commercialista, iscritto all'albo dei revisori. Inoltre, per garantire maggiore tutela alle stazioni appaltanti, è da valutare un abbassamento della succitata soglia dei 20 milioni.
- h) **Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura):** nell'ottica della valutazione anche dei requisiti "qualitativi" e di *governance* degli operatori economici, al comma 7, sarebbe opportuno aumentare fino al 50% la riduzione dell'importo della garanzia per i soggetti in possesso del rating di

legalità o di un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, che rappresentano certamente presidi di maggiore tutela per le Amministrazioni rispetto alla certificazione della qualità. Va approfondito il significato della parola "attestazione", atteso che ad oggi non esiste una simile procedura che possa garantire l'adozione e l'efficace attuazione del Modello 231.

- i) **Art. 165 (Concessioni)**: la formulazione del primo periodo del primo comma appare eccessivamente restrittiva, atteso che sembra escludere l'utilizzo dei contratti di concessione per la realizzazione e gestione di opere e servizi a favore della Pubblica Amministrazione (disciplinati dall'art. 143, comma 9 del Codice).

Al comma 2, è opportuno integrare la definizione di equilibrio economico-finanziario inserendo un riferimento agli indicatori di redditività e sostenibilità finanziaria.

Necessario coordinare il comma 3 e il comma 5 dell'art. 164 laddove, per la sottoscrizione del contratto di finanziamento, il primo stabilisce un termine di 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione e il secondo di 24 mesi dall'approvazione del progetto definitivo.

- j) **Art. 175 (modifica dei contratti durante il periodo di validità)**: al comma 4, probabilmente opportuno indicare solo una soglia relativa (in percentuale sull'importo della concessione) e non in valore assoluto (come da lettera a). Al comma 7, lettera b), in caso di alterazione dell'equilibrio economico-finanziario a favore del concessionario, è forse più efficiente la previsione di apposite clausole di *benefit sharing*, che consentano di non allungare i tempi con una nuova procedura di aggiudicazione. Nel caso in cui queste non siano previste, sarà possibile considerare sostanziali le modifiche intercorse. Inoltre, al fine di valutare nella maniera più oggettiva possibile l'alterazione dell'equilibrio, è necessario fare riferimento ad appositi indicatori di redditività e sostenibilità finanziaria (si veda attuale art. 143, comma 8-bis), che devono essere valutati da soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.

- k) **Art. 176 (Risoluzione del contratto)**: è analizzata solo l'ipotesi in cui la risoluzione avvenga per inadempimento del concedente, senza disciplinare la procedura conseguente all'inadempimento del concessionario.

- l) **Art. 180 (Partenariato pubblico-privato)**: ai fini di un effettivo trasferimento del rischio, ai commi 3 e 4 è stato inserito un riferimento a indicatori di performance (*key performance indicators*) sulla base dei quali verificare il rispetto degli standard qualitativi previsti contrattualmente, rendendo possibile l'applicazione di un meccanismo di penalità e incentivi che incida sull'equilibrio economico-finanziario del concessionario.

- m) **Art. 181 (Procedure di affidamento)**: Al comma 2, oltre che alle ipotesi dell'art. 180, comma 1, è opportuno menzionare anche l'art. 183, comma 1 (finanza di progetto), in base al quale si pone a base di gara il progetto di fattibilità.

Il comma 3 appare non coerente con la rubrica dell'articolo. Sarebbe più opportuno collocarlo all'art. 180, dopo il comma 8, in quanto sembra afferire più alla valutazione della procedura che alla scelta dell'operatore economico (si parla di sostenibilità dell'operazione, non della qualità della singola offerta). Attesa la delicatezza e l'importanza dell'analisi in questione (sostenibilità economico-finanziaria ed economico-sociale), oltre che la complessità degli strumenti da utilizzare (es.: *Public Sector Comparator*), è opportuno stabilire che la stessa sia effettuata dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari in funzione delle materie oggetto di valutazione. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la valutazione dell'operazione a soggetti esterni in possesso di idonee competenze in ambito economico-finanziario, individuandoli tra i professionisti iscritti a specifico albo (dottori commercialisti).

n) **Art. 182 (finanziamento del progetto):** al comma 3 opportuno introdurre un riferimento agli indicatori di redditività e "bancabilità", oltre al concetto di soglie di deterioramento dell'equilibrio economico-finanziario. L'analisi degli indicatori deve essere effettuata da soggetti in possesso di specifiche competenze in materia di *capital budgeting*, pianificazione e valutazione degli investimenti e di analisi economico-finanziaria.

o) **Art. 183 (finanza di progetto):** Non prevista finanza di progetto nei servizi ex art. 278 DPR 207/2010. Al comma 2, tra le diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare del progetto di fattibilità, da sottolineare quella di tipo economico-finanziario. L'affidamento a soggetti esterni, possibile in caso di carenza nell'organico della P.A. di personale qualificato, deve avvenire facendo riferimento agli iscritti ad apposito albo professionale (dottori commercialisti).

Il comma 5 prevede la presentazione del progetto definitivo, da valutare, essendo un appesantimento per il privato rispetto alla normativa precedente, che stabiliva la presentazione del progetto preliminare. Al comma 9 necessario chiarire l'aspetto delle spese per la redazione del progetto di fattibilità e delle spese per la predisposizione dell'offerta. Al comma 15, va evidenziato, nell'ambito della valutazione delle proposte giunte all'amministrazione, la necessità di procedere a un'attività di "validazione" del piano economico-finanziario asseverato presentato dal proponente. Tale attività deve essere svolta da soggetti in possesso di adeguate competenze che, nel caso in cui non siano presenti all'interno dell'amministrazione aggiudicatrice, dovranno essere scelti tra gli iscritti ad apposito albo professionale (dottori commercialisti). Tale attività si configura come un momento di tutela per l'amministrazione aggiudicatrice, che potrà avvalersi di un soggetto terzo per valutare aspetti fondamentali quali la coerenza del piano, la presenza di eventuali extra-profitti, la congruità nella eventuale richiesta di un prezzo e così via, a garanzia delle risorse pubbliche.

Sempre al comma 15, è opportuno non appesantire gli oneri per il proponente richiedendo anche in fase di proposta la cauzione definitiva ex art. 103.

- p) **Art. 184 (società di progetto)**: probabilmente opportuno non rendere già vincolante in fase di proposta la composizione del capitale sociale. Può essere opportuno prevedere l'obbligo di costituzione della società di progetto al di sopra di determinate soglie di importo o per determinati tipi di intervento (ad esempio quelli che prevedono un canone pubblico, un contributo in conto gestione, e così via).

2. Quadro sinottico

Alla bozza di decreto legislativo licenziato dal Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2016, sono apportate le **seguenti modifiche**:

Modifiche alla bozza di decreto del CdM 3 marzo 2016	
Norma attuale	Proposta di modifica
Art. 21 <i>(Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)</i>	Art. 21 <i>(Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)</i>
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.	4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori individuano anche i lavori complessi e attribuiscono priorità agli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
Art.38 <i>(Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)</i>	Art.38 <i>(Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)</i>
3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: a) capacità di programmazione e progettazione; b) capacità di affidamento; c) capacità di esecuzione e controllo. 4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri: a) requisiti di base, quali: 1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3; 2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3; 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 4) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità; b) requisiti premianti, quali [...]	3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: a) capacità di programmazione e progettazione; b) capacità di affidamento; c) capacità di esecuzione e controllo. 4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri: a) requisiti di base, quali: 1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3; 2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3, avendo riguardo alle materie relative al settore di intervento e alla procedura amministrativa utilizzata ; 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 4) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità; b) requisiti premianti, quali [...]
Art. 46 <i>(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)</i>	Art. 46 <i>(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)</i>
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria :	1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria :

<p>a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico- amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;</p> <p>[...]</p>	<p>a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico- amministrative e, fatte salve le procedure di concessione e partenariato pubblico privato di cui al presente Codice, studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;</p> <p>[...]</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 46-bis <i>(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di pianificazione e valutazione economico-finanziaria degli investimenti)</i></p>
	<p>Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti alla pianificazione e valutazione economico finanziaria degli investimenti:</p> <p>a) i prestatori di servizi di pianificazione e valutazione economico-finanziaria degli investimenti, iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), i consorzi, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di pianificazione e valutazione economico-finanziaria degli investimenti;</p> <p>b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti nell'apposito albo previsto dal vigente ordinamento professionale, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di pianificazione e valutazione economico-finanziaria degli investimenti, valutazioni di congruità e impatto socio-economico;</p> <p>c) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) a b);</p> <p>d) da consorzi stabili di società di professionisti, anche in forma mista, formati da non meno di tre</p>

	consorzati che abbiano operato nei settori dei servizi di pianificazione e valutazione economico-finanziaria degli investimenti.
Art. 77 (Commissione di aggiudicazione)	Art. 77 (Commissione di aggiudicazione)
<p>1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.</p> <p>3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, di cui all'articolo 78 del presente codice. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante con le modalità di cui al citato articolo 78, di norma entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.</p>	<p>1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nelle specifiche materie da valutare e nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.</p> <p>3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, di cui all'articolo 78 del presente codice. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante con le modalità di cui al citato articolo 78, di norma entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore al 50% delle soglie di cui all'articolo 35, nominare componenti interni alla stazione appaltante. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.</p>
Art. 78 (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)	Art. 78 (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)
<p>1. È istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto.</p>	<p>1. È istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto e nelle specifiche materie oggetto di valutazione, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto.</p>
Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)	Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)

<p>4. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:</p> <p>a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;</p> <p>b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;</p> <p>c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.</p>	<p>4. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:</p> <p>a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;</p> <p>b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;</p> <p>c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.</p> <p>4-bis. Il valore degli indicatori di cui alla precedente lett. b) eventualmente richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice dovrà essere attestato da un professionista, iscritto in apposito albo, in possesso di specifiche competenze in materia contabile, finanziaria e di analisi di bilancio.</p>
<p>Art. 93 <i>(Garanzie per la partecipazione alla procedura)</i></p>	<p>Art. 93 <i>(Garanzie per la partecipazione alla procedura)</i></p>
<p>[...]</p> <p>7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.</p> <p>[...]</p> <p>Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del <i>rating di legalità</i> o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social <i>accountability</i> 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici.</p>	<p>[...]</p> <p>7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.</p> <p>[...]</p> <p>Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del <i>rating di legalità</i> o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social <i>accountability</i> 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici.</p>
<p>Art. 165 <i>(Concessioni)</i></p>	<p>Art. 165 <i>(Concessioni)</i></p>
<p>2. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del</p>	<p>2. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), valutato sulla base di appositi indicatori di redditività e sostenibilità finanziaria, rappresenta il presupposto</p>

<p>raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al cinquanta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.</p>	<p>per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili o nell'assegnazione di diritti reali su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al cinquanta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 175 <i>(Modifica dei contratti durante il periodo di validità)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 175 <i>(Modifica dei contratti durante il periodo di validità)</i></p>
<p>7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente le condizioni contrattuali originariamente pattuite. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;</p> <p>d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).</p>	<p>7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente le condizioni contrattuali originariamente pattuite. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:</p> <p>a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;</p> <p>b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale, nell'ipotesi in cui non siano previste in convenzione clausole di riequilibrio a favore dall'amministrazione aggiudicatrice. L'alterazione dell'equilibrio deve essere valutata sulla base di specifici indicatori di redditività e sostenibilità finanziaria e di appositi valori soglia stabiliti in convenzione;</p> <p>c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;</p> <p>d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 179 <i>(Disciplina comune applicabile)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 179 <i>(Disciplina comune applicabile)</i></p>

<p>1. Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui alla parte I, IV, V e VI , in quanto compatibili.</p>	<p>1. Alle procedure di affidamento di cui alla presente parte si applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI , in quanto compatibili.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 180 <i>(Partenariato pubblico privato)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 180 <i>(Partenariato pubblico privato)</i></p>
<p>1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa. Il contratto può avere ad oggetto anche la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi.</p> <p>2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.</p> <p>3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti dall'articolo 3 comma 1 lettere bbb) e ccc). Tale contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti, sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico.</p>	<p>1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa. Il contratto può avere ad oggetto anche la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi.</p> <p>2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.</p> <p>3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti dall'articolo 3 comma 1 lettere bbb) e ccc). Tale contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, misurati attraverso il ricorso ad appositi indicatori di performance. Con il contratto di partenariato pubblico privato i rischi sono individuati attraverso un'apposita matrice, che ne consenta un'efficace allocazione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia.</p>
<p>4. A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore</p>	<p>4. A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore</p>

<p>economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità dell'opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi. Tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico.</p>	<p>economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità dell'opera, ridotta o mancata prestazione dei servizi, nonché ridotto o mancato rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, misurati attraverso il ricorso ad appositi indicatori di performance. Tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico.</p>
<p>6. L'equilibrio economico finanziario, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 4. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al cinquanta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.</p>	<p>6. L'equilibrio economico finanziario, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 4. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. A titolo di contributo può altresì essere riconosciuto un diritto reale di godimento su un bene immobile di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice. Le modalità di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice, e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al cinquanta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.</p>
<p>Art.181 <i>(Procedure di affidamento)</i></p>	<p>Art.181 <i>(Procedure di affidamento)</i></p>
<p>1. La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo. 2. Salvo l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attività di progettazione come previsto dall'articolo 180, comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario che disciplino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico. 3. La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della sostenibilità economico-finanziaria e economico- sociale dell'operazione, alla natura e alla</p>	<p>1. La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo. 2. Salvo l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attività di progettazione come previsto dall'articolo 180, comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario che disciplino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico. 3. La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della sostenibilità economico-finanziaria e economico- sociale dell'operazione, alla natura e alla</p>

<p>intensità dei diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche facendo ricorso a tecniche di valutazione mediante lo strumento del <i>public sector comparator</i>.</p>	<p>intensità dei diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche facendo ricorso a tecniche di valutazione mediante lo strumento del <i>public sector comparator</i>.</p> <p>3-bis.. Le analisi di cui al comma 3 devono essere effettuate da personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari in funzione delle materie oggetto di valutazione. In caso di carenza nell'organico della stazione appaltante di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la valutazione dell'operazione a soggetti esterni in possesso di idonee competenze in ambito economico-finanziario, individuandoli tra i professionisti iscritti a specifico albo e aventi i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 78.</p>
<p style="text-align: center;">Art.182 <i>(Finanziamento del progetto)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art.182 <i>(Finanziamento del progetto)</i></p>
<p>3. Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All'operatore economico spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.</p>	<p>3. Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. L'alterazione dell'equilibrio è valutata sulla base di appositi indicatori di redditività e sostenibilità finanziaria, i cui valori soglia sono individuati all'interno del contratto. L'analisi di tali indicatori deve essere effettuata da soggetti in possesso di specifiche competenze in materia di valutazione degli investimenti e di analisi economico-finanziaria. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All'operatore economico spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 183</p>	<p style="text-align: center;">Art. 183</p>

<i>(Finanza di progetto)</i>	<i>(Finanza di progetto)</i>
<p>2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 130, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto.</p>	<p>2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 130, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilità a soggetti esterni, iscritti a specifici albi professionali e aventi i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 78, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto.</p>
<p>15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e di dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste di cui ai decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, numeri 10/2009, 11/0909 e 12/2009, e successive modificazioni. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 103,</p>	<p>15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e di dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste di cui ai decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, numeri 10/2009, 11/0909 e 12/2009, e successive modificazioni. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 93,</p>

<p>e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, la fattibilità della proposta.</p>	<p>e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, la fattibilità della proposta, motivando l'eventuale rigetto. Ai fini della positiva valutazione della proposta, è necessaria un'attività di validazione del piano economico-finanziario da parte di un soggetto in possesso di adeguate competenze in materia, che verifichi la coerenza con la bozza di convenzione, la modalità di allocazione dei rischi, l'adeguatezza degli indicatori di redditività e sostenibilità finanziaria, la necessità e congruità del prezzo eventualmente richiesto. In caso di carenza nell'organico della stazione appaltante di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare tale attività di validazione a soggetti esterni in possesso di idonee competenze in ambito economico-finanziario, individuandoli tra i professionisti iscritti a specifico albo e aventi i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 78.</p>
<p style="text-align: center;">Art.184 <i>(Società di progetto)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art.184 <i>(Società di progetto)</i></p>
<p>1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 183. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.</p>	<p>1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 183. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. La costituzione della società è obbligatoria per le concessioni e le operazioni di partenariato pubblico privato il cui valore, calcolato ai sensi dell'art. 167, sia superiore a venti milioni. L'obbligo sussiste anche nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice assegni al concessionario un prezzo il cui importo sia superiore al venti per cento dell'importo dell'investimento da realizzare ovvero un contributo in conto gestione superiore al venti per cento dei ricavi annui derivanti dalla</p>

	gestione delle opere o dei servizi assegnati. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario anche qualora non sussistano le condizioni di cui ai due periodi precedenti.
--	--

Resta da capire la posizione da tenere rispetto ai livelli progettuali (se riteniamo sia necessario effettuare), atteso che per indire procedure di PPP e *project* e per la partecipazione da parte dei privati è necessario proporre un livello di progettazione più avanzato e, di conseguenza, più oneroso. Rispetto alla vecchia versione dell'art. 153, infatti, il nuovo art. 183 prevede che per la partecipazione alla gara a iniziativa pubblica la proposta contenga un progetto definitivo.

3. Tabelle riepilogative delle modifiche proposte dal CNDCEC

Situazione attuale (D.Lgs. 163/2006)

Procedura	Stadio procedura	Soggetto	Livello progettuale
Finanza di progetto (art. 153, commi 1 - 14)	Pubblicazione bando	Stazione appaltante	Studio di fattibilità
Finanza di progetto (art. 153, commi 1 - 14)	Partecipazione bando	Privato	Progetto preliminare
Finanza di progetto (art. 153, comma 19)	Proposta / partecipazione bando	Privato	Progetto preliminare

Normativa modificata

Procedura	Stadio procedura	Soggetto	Livello progettuale
Partenariato pubblico privato (art. 181)	Pubblicazione bando	Stazione appaltante	Progetto definitivo (in caso di eccezioni progetto di fattibilità)
Finanza di progetto (art. 183, commi 1 - 14)	Pubblicazione bando	Stazione appaltante	Progetto di fattibilità
Finanza di progetto (art. 183, commi 1 - 14)	Partecipazione bando	Privato	Progetto definitivo
Finanza di progetto (art. 183, comma 15)	Proposta / partecipazione bando	Privato	Progetto di fattibilità